

Personale. Trasmissione entro 5 giorni dalla sottoscrizione - Stop a risorse e trasferimenti per chi non adempie

Al via i controlli sui contratti locali

Da inviare all'Aran tutte le intese firmate dall'entrata in vigore della riforma

PAGINA A CURA DI
Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

L'attivazione da parte dell'Aran delle procedure per l'invio dei contratti integrativi in forma telematica apre la stagione dei nuovi controlli previsti dal decreto Brunetta. Per dare attuazione ai meccanismi previsti dall'articolo 40-bis, comma 5, del Dlgs 165/2001 modificato dalla riforma Brunetta

STRUMENTO «DEBOLE»

Il veicolo per le verifiche è un'e-mail ordinaria, non certificata, che non offre garanzie su ricezione e allegati

ta, l'Agenzia ha istituito un indirizzo di posta elettronica (contrattointegrativo@aranagenzia.it) al quale dovrà essere inviata una e-mail contenente: il nome dell'amministrazione, il comparto di appartenenza, il periodo di vigenza contrattuale nonché il nome, il recapitato telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del referente interno all'ente.

In allegato al messaggio di posta elettronica dovranno essere inviati il testo del contratto decentrato, la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, che dimostrino le modalità di copertura finanziaria

degli oneri derivanti dall'intesa e gli effetti di quest'ultima sulla produttività e l'efficienza dell'azione amministrativa anche nei confronti dei cittadini. Il sistema, in modo automatico, restituisce un messaggio che attesta l'avvenuta ricezione della documentazione.

Come peraltro avveniva in passato, il contratto decentrato deve essere trasmesso entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, con la differenza che prima si effettuava tramite raccomandata A/R e ora tramite posta elettronica. Nel comunicato Aran viene evidenziato che la nuova procedura si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs 150/2009, cioè dal 15 novembre 2009. In altri termini sono interessati tutti i contratti decentrati siglati da quella data. Evidentemente per il passato viene meno il termine dei cinque giorni previsti per l'invio.

Ma la novità si trova nel regime sanzionatorio: mentre prima era considerata una mera formalità, oggi l'omissione, pur non inficiando la validità del contratto decentrato, determina l'impossibilità da parte dell'ente di «procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa». Si rischia inoltre il blocco dei trasferimenti da parte dello stato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Dlgs 165/2001.

È singolare che una eventua-

la mera dimenticanza di forma possa determinare effetti così rilevanti. Con estrema probabilità il legislatore intendeva correlare un regime sanzionatorio così pesante all'inosservanza del complesso sistema di controlli sostanziali previsti dallo stesso articolo. Di fatto l'espressione «mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo» contenuta nel comma 7 non può che coinvolgere anche la trasmissione telematica dei contratti decentrati all'Aran.

L'eccessiva semplicità del sistema di trasmissione telematica, in relazione alle sanzioni collegate, non può che lasciare perplessi. Si tratta infatti di una normale comunicazione e-mail, non certificata, che non consente alcun tipo di garanzia né sull'avvenuta trasmissione e ricezione né, tanto meno, sul contenuto dei file allegati. Per altro verso, non è chiaro il formato dei file da allegare, e se siano sufficienti i testi oppure se debbano essere in qualche modo inviate le copie dei documenti originali contenuti anche le firme degli interessati.

La comunicazione all'Aran costituisce l'ultimo tassello di un articolato mosaico di controlli che vede coinvolti numerosi soggetti sia interni sia esterni, istituzionali e non, a dimostrazione dell'elevato rischio di irregolarità potenzialmente contenute nella contrattazione decentrata.

I primi controlli sono affidati proprio ai dirigenti dell'ente incaricati di sottoscrivere le relazioni tecnico-finanziarie e illustrative che accompagnano l'iter di approvazione definitiva.

Sempre durante il suo percorso, il contratto deve acquisire il parere dei revisori dei conti, i quali dovranno attestare sia la compatibilità con i vincoli di bilancio sia la coerenza delle singole clausole con il contratto collettivo nazionale e le norme di legge in materia. Si tratta quindi di un vero e proprio controllo di legittimità sostanziale del contratto decentrato.

Per la pubblica amministrazione centrale risulta inoltre necessario il visto della Ragione Generale dello Stato, che ha 30 giorni di tempo per accertarne la compatibilità economico-finanziaria. Ex post dovranno essere fornite apposite informazioni nel conto annuale da trasmettere entro il mese di maggio al ministero dell'Economia e delle finanze e che sarà oggetto di vaglio anche da parte della Corte dei conti e della Funzione pubblica. Infine, in coerenza con lo stile che contraddistingue tutti gli interventi attuati dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, l'ultimo controllo verrà affidato ai cittadini, che potranno visionare tutta la documentazione nel sito istituzionale dell'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto osservazione

La procedura telematica per i controlli sui contratti decentrati

DATI DA INVIARE

- Testo del contratto
- Relazione tecnico-finanziaria
- Relazione illustrativa

I CONTRATTI INTERESSATI

- Le intese firmate dopo il 15 novembre 2009 (entrata in vigore del Dlgs 150/2009)
- Tutte le nuove intese (entro 5 giorni dalla stipula)

LE SANZIONI

- Blocco degli adeguamenti nelle risorse destinate alla contrattazione integrativa
- Blocco dei trasferimenti statali

